



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 3456

Seduta del 25/11/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta dell'Assessore Alessandro Fermi

Oggetto

2021IT16RFPR010-APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A. PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL REG. (UE) 1060/2021 PER LE INIZIATIVE A VALERE SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Elisabetta Confalonieri

I Dirigenti Dario Sciunnach



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+);
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento delegato (UE) 2014/240 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione e a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020", ove applicabile;

VISTI in particolare, del richiamato Regolamento (UE) 2021/1060:

- l'art. 71 che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Programmi e in particolare il comma 3 che prevede che l'autorità di gestione possa individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;

- l'art. 2, comma 8 che definisce Organismo intermedio "un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità";
- il Titolo VI Gestione e Controllo che definisce le regole generali riguardanti la gestione e controllo e nello specifico gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74;

RICHIAMATI:

- la D.G.R. 4 aprile 2022, n. XI/6214 avente ad oggetto: "Approvazione delle proposte di Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 e di Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo PLUS (PR FSE +) 2021-2027 di Regione Lombardia";
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (PR FESR 2021-2027) adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C (2022) 5671 final del 01/08/2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della commissione europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17/07/2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C(2022)5671 del 01/08/2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;
- il Regolamento (UE) 2024/795, entrato in vigore il 1° marzo 2024, che istituisce una "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa" (Strategic Technologies for Europe Platform - STEP) a sostegno delle tecnologie strategiche critiche ed emergenti e delle rispettive catene di approvvigionamento in settori pertinenti;
- la Comunicazione C/2024/3209 del 13 maggio 2024 con la quale la Commissione Europea ha emanato un atto di indirizzo e orientamento per i Paesi membri allo scopo di identificare correttamente progetti di ricerca e tecnologie in linea con gli obiettivi STEP;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 2740 del 15 luglio 2024 di adesione alla piattaforma STEP di cui al regolamento (UE) n. 2024/795 e avvio dell'iter di riprogrammazione del programma;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- la Delibera di Giunta Regionale n. 3116 del 30 settembre 2024 con la quale Regione Lombardia ha preso atto della decisione di esecuzione della commissione C(2024) 6655 final del 18 settembre 2024 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 5671 che approva il programma "PR Lombardia FESR 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Lombardia in Italia;

RICHIAMATI, altresì:

- la D.G.R. n. 812 del 19 novembre 2018 che approva lo "Schema tipo di atto di nomina a Responsabile del trattamento dati e dell'articolo standard: «Patto di riservatezza e trattamento dei dati personali della Giunta regionale» delle convenzioni con enti del SiReg - ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, del D.lgs. 196/2003 e del D.lgs. 101/2018";
- la D.G.R. n. 5798 del 29 dicembre 2021 che approva lo schema di Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda S.p.A. per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.
(di seguito per brevità, la "Convenzione Quadro") sottoscritta in data 13 gennaio 2022 e registrata nel repertorio Raccolta Convenzioni e Contratti regionale il 13 gennaio 2022 al n.12948/RCC in vigore sino al 31 dicembre 2024;

DATO ATTO che:

- Finlombarda S.p.A. è società interamente controllata da Regione Lombardia che svolge attività nell'ambito del sistema regionale secondo il modello dell'"in-house providing", concorrendo all'attuazione dei programmi regionali di sviluppo economico e sociale del territorio lombardo, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto approvato dall'Assemblea Straordinaria il 22/12/2020, operando dunque senza l'obiettivo primario di massimizzare i profitti;
- in virtù di tale mandato, Finlombarda S.p.A. concorre anche allo svolgimento di attività di sviluppo economico che contribuiscono agli obiettivi dei fondi Strutturali e di Investimento Europei nel territorio regionale, in settori o ambiti anche caratterizzati da fallimenti di mercato;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VALUTATO, inoltre, che il ricorso all'affidamento in house a Finlombarda S.p.A:

- offra un alto grado di flessibilità e disponibilità nel gestire eventuali emergenze o necessità impreviste, anche al di fuori di quanto possa essere espressamente regolato nelle clausole contrattuali, facendo la società parte integrante del Sistema Regionale e condividendone le medesime finalità di pubblico interesse;
- garantisca un patrimonio cumulato di competenze ed esperienze pregresse, relativamente alle attività da svolgere, già pronto all'uso e declinato e personalizzato sulle esigenze di Regione Lombardia, nonché una consuetudine all'uso dei sistemi regionali, non reperibili sul mercato;
- sia, per queste ragioni, una soluzione di gestione preferibile al ricorso al mercato, per i benefici che offre in termini di efficienza, economicità e qualità del servizio;

DATO ATTO che Finlombarda S.p.A. in virtù dell'attività che svolge, può vantare un'esperienza pluriennale in materia di predisposizione e gestione di misure di sostegno all'ecosistema dell'innovazione lombardo e una conoscenza approfondita e consolidata delle modalità di lavoro, dell'organizzazione degli uffici, delle piattaforme informatiche e dei sistemi contabili di Regione Lombardia che non può essere ragionevolmente attesa da un operatore reperito sul mercato;

CONSIDERATO inoltre, che:

- art. 78 bis della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, così come sostituito dall'art. 4 della L.R. 8 luglio 2014 n. 19, prevede per gli enti dipendenti e le società totalmente partecipate di cui all'allegato A1, Sezione I, della L.R. n. 30/2006 che:
 - il programma annuale delle attività è approvato dalla Giunta unitamente al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione regionale (comma 3);
 - l'aggiornamento del programma di attività avviene in sede di Bilancio di revisione e assestamento del Bilancio regionale e gli ulteriori aggiornamenti nel periodo antecedente e successivo all'assestamento di bilancio sono disposti con apposite deliberazioni della Giunta regionale (comma 4);

CONSIDERATO che:



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- nel prossimo triennio si devono concretizzare la maggior parte delle azioni di attuazione della programmazione in corso che generano importanti carichi di lavoro concentrati in una tempistica relativamente breve considerando tra l'altro che la dotazione finanziaria è doppia rispetto alla programmazione precedente;
- Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a., consapevoli della complessità del ruolo che le istituzioni sono chiamate a svolgere per agevolare lo sviluppo economico del territorio, condividono la volontà di rafforzare ulteriormente la propria collaborazione per sviluppare un ambiente favorevole all'imprenditorialità delle PMI e promuovere azioni comuni per facilitare l'accesso delle imprese e dei territori alle opportunità di finanziamento della programmazione comunitaria 2021-2027;
- è interesse di Regione Lombardia, condiviso con Finlombarda S.p.a., rafforzare e consolidare la capacità amministrativa e di gestione dei programmi comunitari al fine di semplificare l'iter di concessione ed erogazione delle risorse del Programma FESR 2021-2027 qualificando Finlombarda S.p.a. quale Organismo Intermedio del Programma;

RICHIAMATO il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) approvato dall'Autorità di gestione FESR 2021-2023 con D.D.U.O. n. 9842 del 30/06/2023 e illustrato nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 6/07/2023, in ultimo aggiornato con D.D.U.O. n. 9743 del 27/06/2024;

DATO ATTO che, in coerenza con il Sistema di Gestione e Controllo e con l'art. 71 del Reg (UE) 2021/1060, l'iter per la delega di funzioni all'Organismo Intermedio prevede tre fasi:

- verifica dei requisiti mediante apposita checklist ai fini della designazione da parte dell'Autorità di Gestione dell'Organismo intermedio;
- sottoscrizione della convenzione;
- avvio dell'operatività dell'Organismo Intermedio;

DATO ATTO che il dirigente competente dell'Autorità di Gestione riferisce che:

- la checklist di verifica dei requisiti degli Organismi Intermedi per adempiere alle funzioni delegate richiede la compilazione di informazioni sui soggetti responsabili, sull'adeguatezza delle strumentazioni informatiche, sulla struttura organizzativa con analisi dell'organigramma e del funzionigramma, sulle competenze amministrative e specifiche del personale che gestisce le



Regione Lombardia

LA GIUNTA

funzioni delegate, sul modello organizzativo di gestione e controllo anche in relazione a conflitti di interesse, codice etico e whistleblowing;

- dalla documentazione trasmessa da Finlombarda S.p.a. all'Autorità di Gestione PR FESR con comunicazione pec del 29/09/2023 ns. prot. N. R1.2023.0127510 e con pec integrativa in data 22/05/2024 ns. prot. n. R1.2024.0002184 è verificata la sussistenza dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici di Finlombarda S.p.a. coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;
- Finlombarda S.p.a. presenta un'adeguata capacità amministrativa e finanziaria, coerente alle varie attività che l'Organismo Intermedio dovrà svolgere;
- Finlombarda S.p.a. già svolge da anni per Regione Lombardia, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese Lombardo anche nell'ambito del PR FESR;

CONSIDERATI gli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'AdG del Programma FESR, come da comunicazione protocollo R1.2024.0004135 del 06/09/2024 agli atti con la quale è stata comunicata la chiusura del processo di verifica della capacità amministrativa di Finlombarda S.p.a. ai fini della sua individuazione ad Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR 2021-2027, verifica propedeutica alla designazione di Finlombarda S.p.a. quale Organismo Intermedio per le misure del Programma FESR 2021-2027;

DATO ATTO che:

- ai sensi del comma 3 dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060 gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto;
- nello schema di Convenzione di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale della richiamata DGR 30 novembre 2022, n. XI/7425 all'articolo Art. 14. (Modifiche e durata della Convenzione) è stabilito che eventuali modifiche e/o integrazioni allo stesso sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

CONFERMATA la necessità, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 2021/1060 di disciplinare i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di Autorità di gestione del Programma FESR e Finlombarda S.p.a. in qualità di Organismo Intermedio;

RITENUTO conseguentemente di:

- dare atto della chiusura con esito positivo del processo di verifica della capacità amministrativa di Finlombarda S.p.a. ai fini della sua individuazione ad Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR 2021-2027.
- approvare lo schema di Convenzione, così come formulato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui allo Schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, provvederanno il Dirigente pro tempore dell'Autorità di Gestione Programma FESR 2021-2027 e il Direttore Generale pro tempore di Finlombarda S.p.a...;
- demandare a provvedimento del Dirigente pro tempore dell'Autorità di Gestione Programma FESR 2021-2027 eventuali successivi aggiornamenti di carattere formale della Convenzione di cui allo Schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;

VISTA la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione" e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 "Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni";

VISTA la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura, in particolare il IX Provvedimento Organizzativo 2023 (dgr n. XII/628 del 13/07/2023) che assegna al Dr. Dario Sciunnach la competenza di AdG del PR FESR 2021-2027 nell'ambito dell'Unità Organizzativa "Autorità FESR e POC";

DATO ATTO che in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design previste con DGR 12/02/2018 n. 7837 e che le stesse sono state trasmesse al Data Protection Officer regionale;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VERIFICATO che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ALL'UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare atto della chiusura con esito positivo del processo di verifica della capacità amministrativa di Finlombarda S.p.a. ai fini della sua individuazione ad Organismo Intermedio nell'ambito del PR FESR 2021-2027;
2. di approvare lo schema di Convenzione, così come formulato all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento finalizzato alla delega delle funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 in coerenza con quanto previsto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1060/2021,
3. di dare atto che alla sottoscrizione della Convenzione di cui allo Schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione, provvederanno il Dirigente pro tempore dell'Autorità di Gestione Programma FESR 2021-2027 e il Direttore Generale pro tempore di Finlombarda S.p.a.;
4. di demandare a provvedimento del Dirigente pro tempore dell'Autorità di Gestione Programma FESR 2021-2027 eventuali successivi aggiornamenti di carattere formale della Convenzione di cui allo Schema Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione;
5. di dare atto che:
 - in sede di progettazione sono state rispettate e previste le regole e le procedure di cui alla policy in materia di Privacy by Design e che le stesse sono state trasmesse al Data Protection Officer regionale;
 - Titolare del trattamento ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) è Regione Lombardia nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente;
 - ai sensi dell'art. 28 par. 1 del GDPR, Regione Lombardia in qualità di titolare del trattamento ha proceduto a valutare i diversi livelli di



Regione Lombardia LA GIUNTA

responsabilità e, conseguentemente, a individuare tutti i soggetti coinvolti nel procedimento quali responsabili del trattamento;

6. di inoltrare la presente deliberazione a Finlombarda S.p.a.;
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente – in attuazione del D.lgs. n. 23/2013, sul BURL e sul sito dedicato alla Programmazione Europea (www.ue.regione.lombardia.it).

IL SEGRETARIO
RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E FINLOMBARDA S.P.A. PER LA DELEGA DELLA FUNZIONE DI ORGANISMO INTERMEDIO AI SENSI DELL'ART. 71 DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1060 E S.M.I. PER LE INIZIATIVE A VALERE SUL PROGRAMMA FESR 2021-2027

Tra

Regione Lombardia (C.F. 80050050154) con sede in Milano, Piazza Città di Lombardia n. 1, in qualità di Autorità di Gestione (di seguito anche "**AdG**") del PR FESR 2021-2027 rappresentata dal dott. Dario Sciunnach,

e

Finlombarda S.p.a. (C.F. 01445100157) , con sede legale in Piazza Gae Aulenti 1, Milano (Italia), in qualità di Organismo Intermedio (di seguito anche "**Finlombarda**") rappresentata dal dott. Giovanni Rallo in qualità di Direttore Generale

La Regione e la Società sono anche dette, congiuntamente, le "**Parti**".

VISTI:

- il Regolamento (UE, Euratom) n. 1046/2018 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) , abrogando il regolamento (UE, Euratom) n.966/2012 (recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione), rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità (di seguito per brevità, "il Regolamento Finanziario");
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 e s.m.i. del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante "*le disposizioni comuni applicabili al*

Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti" (di seguito anche "**RDC**");

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 e s.m.i. della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento europei (Fondi SIE), oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020";
- l'Accordo di Partenariato presentato dal Governo italiano e adottato a seguito di negoziato dalla Commissione Europea con Decisione C(2022)4787 final del 15 luglio 2022, che definisce la strategia per un uso ottimale dei Fondi Strutturali e di Investimenti Europei (di seguito per brevità, "i Fondi SIE") e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi al fine di affrontare il problema della disoccupazione ed a incentivare la competitività e la crescita economica;
- il Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 (di seguito "**PR FESR 2021-2027**" o "**PR FESR**") adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2022) 5671 final del 1 agosto 2022;
- la D.G.R. 5 settembre 2022, n. XI/6884 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del Programma Regionale a valere sul Fondo Sociale Europeo Plus (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (PR FESR) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022) 5671 del 01 agosto 2022) e contestuale approvazione dei documenti previsti dalla valutazione ambientale strategica del PR FESR 2021-2027;

VISTI INOLTRE:

- il Regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 febbraio 2024 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e modifica la direttiva 2003/87/CE e i regolamenti (UE) 2021/1058, (UE) 2021/1056, (UE) 2021/1057, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) 2021/1060, (UE) 2021/523, (UE) 2021/695, (UE) 2021/697 e (UE)

2021/241;

- la Comunicazione della Commissione (C/2024/3209) avente ad oggetto la *“Nota di orientamento relativa a talune disposizioni del regolamento (UE) 2024/795 che istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)”*;

RICHIAMATI:

- Il Programma regionale di Sviluppo Sostenibile (PRSS) della XII Legislatura approvato con la D.C.R. 20 giugno 2023, n. XII/42 che individua Finlombarda tra gli Enti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi;
- il Sistema di Gestione e Controllo (di seguito anche **“Si.Ge.Co.”**) del PR 2021-2027 adottato con DDUO n. 9842 del 30 giugno 2023 come aggiornato con DDUO9743 del 27 giugno 2024 e s.m.i.e in particolare:
 - o il paragrafo 1.3.2 Organismi Intermedi in cui Finlombarda è identificata quale potenziale Organismo Intermedio e sono citate le interlocuzioni tra AdG e Finlombarda avviate ai fini del formale riconoscimento di Organismo Intermedio di quest'ultima;
 - o il paragrafo 2.1.3 *“Precisazione per ogni Organismo Intermedio di ciascuna funzione e ciascun compito delegati dall'AdG, individuazione degli Organismi Intermedi e della forma di delega”*;

RICHIAMATO il Regolamento (UE) 2021/1060 e s.m.i. e in particolare:

- l'art. 71 che definisce la modalità di individuazione delle Autorità dei Programmi e segnatamente il comma 3 che prevede che l'AdG possa individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità;
- l'art. 2, comma 8 che definisce Organismo intermedio *“un organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'Autorità di gestione o che svolge compiti o funzioni per conto di questa autorità”*
- il Titolo VI *“Gestione e Controllo”* che definisce le regole generali riguardanti la gestione e controllo e nello specifico gli artt. 69, 71, 72, 73 e 74;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. n. 5798 del 29 dicembre 2021 che approva lo schema di Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale e Finlombarda per il triennio 2022-2024;
- la Convenzione Quadro tra la Giunta di Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. tempo per tempo vigente (di seguito *“Convenzione Quadro”*) sottoscritta in data 13 gennaio 2022 e registrata nel repertorio convenzioni e contratti regionale il 13 gennaio 2022 al n.12948/RCC in

vigore sino al 31 dicembre 2024, come modificata e integrata per il tramite di successive deliberazioni della Giunta regionale;

- la D.G.R. n. del novembre 2024 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.a. per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) n. 1060/2021 per le iniziative a valere sul programma FESR 2021-2027;

PRESO ATTO della documentazione trasmessa da Finlombarda, per le verifiche da parte dell'AdG circa il possesso dei requisiti ai fini della delega di funzioni di Organismo Intermedio in relazione a modello organizzativo, soggetto responsabile della struttura, gli uffici e i funzionari coinvolti nell'esecuzione delle attività delegate, la qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti per adempiere alle attività delegate, le modalità per garantire il rispetto del principio di separazione delle funzioni nella selezione delle operazioni;

CONSIDERATI gli esiti positivi delle verifiche effettuate dall'AdG del PR FESR come da comunicazione protocollo R1_2024_1074 del 10 settembre 2024 agli atti, per la designazione di Finlombarda quale Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027;

RITENUTO per quanto sopra di delegare a Finlombarda le funzioni di Organismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027 in coerenza con quanto previsto dall'art. 71, comma 3, RDC che dispone in particolare al paragrafo 3 che *“L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto”*, e definite nell'art. 2 della presente Convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE CHE

Art. 1. Premesse

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2. Oggetto della delega

Con la presente Convenzione, Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027, delega a Finlombarda in qualità di Organismo Intermedio le funzioni di selezione e gestione delle operazioni a valere sulle misure del PR FESR 2021-2027 come definite dagli artt. 73 e 74 del RDC. Le funzioni delegate in relazione a ciascuna misura verranno dettagliate e definite con specifici

incarichi che disciplineranno, in conformità alla presente Convenzione ed in coerenza con gli obiettivi perseguiti di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa, oggetto, modalità, termini e risorse.

Gli incarichi di cui al comma precedente potranno avere ad oggetto anche solo alcune delle funzioni delegate con la presente Convenzione, (selezione delle operazioni e/o gestione delle operazioni, ivi comprese l'erogazione e i controlli), in conformità con la normativa vigente e con i principi fondamentali di trasparenza, efficienza e responsabilità.

L'AdG e l'OI cooperano nella declinazione e nell'attuazione delle misure del PR FESR 2021-2027.

L'AdG mantiene la piena responsabilità anche rispetto alle funzioni delegate ai sensi dell'art. 71 comma 3 RDC ed ha il compito di supervisionare l'OI ai sensi dell'art. 72 comma 1, lettera d) RDC.

Art. 3. Obblighi e responsabilità connesse alla delega

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le Parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliati nella presente Convenzione, fermo restando che le specifiche attività concernenti le fasi relative alle singole misure saranno dettagliate in appositi incarichi da sottoscrivere con le Direzioni Generali di Regione Lombardia responsabili dell'attuazione di tali misure (di seguito, "**Direzioni competenti**"), in coerenza con la presente Convenzione e la Convenzione Quadro tempo per tempo in vigore.

Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del PR FESR 2021-2027 verifica, tramite l'attività di supervisione che le compete, la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dal Si.Ge.Co. e dai relativi manuali procedurali.

A tal fine è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'OI, che si riunirà, almeno una volta all'anno, su impulso dell'AdG, con il compito di monitorare la corretta attuazione della presente Convenzione e al fine di favorire forme di collaborazione tra le Parti per l'efficace attuazione delle iniziative. Sono in ogni caso fatte salve ulteriori modalità di sorveglianza da parte dell'AdG in conformità al quadro normativo vigente.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione all'Autorità di Audit, ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti europea e a tutti i soggetti incaricati delle verifiche sul corretto svolgimento dei compiti

assegnati dall'AdG, secondo quanto disposto dai Regolamenti della Commissione europea per il periodo 2021-2027.

L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, su sua richiesta, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

Art. 4. Compiti delle Autorità di Gestione FESR

L'AdG è responsabile della gestione del PR FESR 2021-2027 conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del PR FESR 2021-2027, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce le informazioni necessarie allo svolgimento dei compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del PR FESR 2021-2027 nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del RDC;
- c) rende disponibili all'OI le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei suoi compiti e l'attuazione delle operazioni;
- d) utilizza il sistema informativo del FESR (attualmente Bandi e Servizi, gestito da Aria S.p.A.) per la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni;
- e) istituisce e mette a disposizione dell'OI il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni. A tal fine, l'AdG autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo Bandi e Servizi, specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- f) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni, sulla base dei dati trasmessi dall'OI, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del RDC;
- g) adempie agli obblighi di informazione e comunicazione, di cui agli articoli 47 e 49 e all'Allegato IX del RDC;
- h) garantisce la creazione e l'aggiornamento di un'area dedicata al PR FESR disponibile sul sito web di Regione Lombardia;
- i) mette a disposizione del pubblico l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul sito web sopra citato, in lingua italiana, e aggiorna l'elenco almeno ogni quattro mesi.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG:

- j) adotta, ai fini dell'emanazione degli avvisi e dei bandi, anche previa condivisione con l'OI, procedure e criteri di selezione conformi a quelli approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2 lettera a), del RDC, al fine di garantire che le operazioni selezionate siano conformi al PR FESR e siano efficaci al conseguimento degli obiettivi specifici;
- k) esprime il parere sugli avvisi pubblici per la selezione delle operazioni, approvati dalle Direzioni competenti, a valere sulle misure oggetto dei singoli incarichi che saranno sottoscritti a valle della presente delega;
- l) garantisce che il beneficiario riceva un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione, comprese le prescrizioni specifiche riguardanti i prodotti o servizi da fornire, il termine di esecuzione e, se del caso, il metodo da applicare per determinare i costi dell'operazione e le condizioni di erogazione del sostegno;
- m) si accerta che l'OI applichi le procedure e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2 lettera a), del RDC;
- n) si accerta che le operazioni selezionate dall'OI rientrino nell'ambito di applicazione del PR FESR, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel PR FESR 2021-2027;

Per quanto concerne la gestione finanziaria ed il controllo del PR FESR, l'AdG:

- o) fornisce all'OI le specifiche per la definizione del proprio Si.Ge.Co., con riferimento a tutte le attività chiave relative alle funzioni ad esso delegate e in linea con il Si.Ge.Co. del PR FESR e con la relativa manualistica;
- p) si impegna a rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie destinate alle misure del PR FESR, a seguito della sottoscrizione degli specifici incarichi in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse ai sensi della presente Convenzione; a tale fine l'AdG avrà cura di concordare con le Direzioni competenti e l'OI l'avvio o, se del caso, la sospensione delle iniziative;
- q) assicura, anche per il tramite dell'OI, che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del RDC, in coerenza con le indicazioni del brand book del PR FESR;
- r) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;
- s) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione del PR FESR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;

- t) si impegna ad informare tempestivamente l'OI, con riferimento alle linee di attività assegnate, relativamente ad ogni variazione del piano finanziario dei PR FESR anche derivante dall'eventuale disimpegno o da rettifiche finanziarie del PR FESR, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9 della presente Convenzione;
- u) assolve ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore per tutta la durata della presente Convenzione;
- v) adotta i provvedimenti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa del PR FESR al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- w) attua, concordandola con l'OI per quanto di propria competenza, le iniziative di comunicazione del PR FESR, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 49 e dal relativo allegato IX del RDC;
- x) si riserva il diritto di effettuare verifiche anche in affiancamento all'OI in ogni fase delegata delle attività di gestione, fermo restando il rispetto delle tempistiche istruttorie

Art. 5. Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedio

L'OI è responsabile delle funzioni delegate in conformità all'art. 2 della presente Convenzione declinate, per ciascuna misura, dal relativo incarico, nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria.

A tal fine l'OI si impegna ad organizzare le proprie strutture e le proprie risorse (umane e tecniche), in modo da assicurare lo svolgimento delle funzioni delegate e delle relative attività, sulla base delle indicazioni fornite dalla Autorità di Gestione, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale nonché in coerenza con gli obiettivi perseguiti e nel rispetto di criteri di efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa in base alla disciplina di dettaglio di ogni misura.

In relazione alle funzioni delegate l'OI:

- a) definisce e formalizza il proprio Si.Ge.Co., la relativa manualistica e le piste di controllo, in conformità con il principio di sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati all'allegato XI del RDC e, per le sovvenzioni che assumono le forme di cui all'articolo 53.1, lettere da a) ad e) del RDC, secondo gli elementi elencati all'allegato XIII del Regolamento medesimo, in coerenza con quanto previsto dal PR FESR e con il sistema di gestione e controllo e le procedure definite dall'AdG, nel rispetto delle funzioni ad esso delegate; nelle more dell'adozione del proprio Si.Ge.Co., l'OI utilizza le procedure del Si.Ge.Co., la manualistica e le piste di controllo adottati dall'AdG;

- b) comunica tempestivamente all'AdG e all'Autorità di Audit per la conformità, l'adozione del proprio Si.Ge.Co. ed eventuali modifiche al proprio sistema di gestione e controllo, fornendo tutti gli elementi utili a dimostrare l'adeguatezza e la conformità della struttura organizzativa proposta rispetto al Si.Ge.Co. del PR FESR;
- c) fornisce all'AdG elementi informativi utili al fine della istituzione di misure antifrode efficaci e proporzionate;
- d) adotta un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione, assicurando che tutti i documenti necessari per la pista di controllo, di cui all'Allegato XIII del RDC, siano conservati in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del Regolamento medesimo;
- e) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027;
- f) partecipa, di concerto con l'AdG, nel quadro di riferimento di cui all'art. 8 del RDC, alle attività di confronto pubblico e consultazione con il partenariato istituzionale e socioeconomico e ambientale a livello territoriale nel rispetto del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento europei;
- g) contribuisce all'elaborazione delle dichiarazioni di gestione di cui all'articolo 74.1, lettera f), del RDC, inviando all'AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno concordati con l'AdG;
- h) adotta, in relazione alle misure la cui gestione è stata affidata sulla base dei relativi incarichi, le azioni ritenute necessarie a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;rende disponibili ai beneficiari un documento che specifica tutte le condizioni per il sostegno a ciascuna operazione secondo quanto indicato dall'articolo 73 comma 3 RDC;
- i) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'AdG (attualmente Bandi e Servizi), condizione necessaria per l'espletamento delle attività di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria e i controlli di primo livello e di audit, verificando la corretta archiviazione anche elettronica dei documenti, in conformità delle prescrizioni di cui all'articolo 82 del RDC;
- j) trasmette per il tramite del sistema informativo del PR FESR all'AdG, ai fini della sorveglianza, entro i termini definiti da quest'ultima, i dati finanziari delle singole operazioni e la previsione delle spese ai fini della presentazione

delle domande di pagamento per l'esercizio finanziario in corso e per quello successivo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 42 del RDC;

- k) assolve, come richiesto dall'art. 49 del RDC e fermo restando quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 all'obbligo di pubblicazione delle informazioni;
- l) verifica, anche tramite controlli in loco a campione, che i beneficiari adempiano a tutti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'articolo 50 e dal relativo allegato IX del RDC, in coerenza con le indicazioni del brand book del PR FESR 2021-2027;
- m) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica ed integrità comportamentale, di prevenzione del conflitto di interesse e di incompatibilità con le funzioni da svolgere.

In particolare, in relazione all'attività di selezione delle operazioni, l'OI:

- n) supporta l'AdG e le Direzioni competenti nell'elaborazione delle procedure e dei criteri di selezione da trasmettere per approvazione al Comitato di Sorveglianza, nella definizione degli elementi essenziali delle specifiche misure da approvare a valere sul PR FESR con deliberazione della Giunta regionale e nella predisposizione dei dispositivi attuativi e di tutta la modulistica connessa e conseguente;
- o) è responsabile della selezione delle operazioni, applicando i criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza ai sensi dell'art. 40.2, lettera a), del RDC, e i requisiti e le condizioni stabiliti dalla Delibera della Giunta regionale di approvazione degli elementi essenziali di ciascuna misura e dai relativi dispositivi attuativi, assicurandone la coerenza con quanto previsto dal PR FESR;
- p) si accerta che, ove l'operazione sia cominciata prima della presentazione della domanda di agevolazione, sia stato osservato il diritto applicabile pertinente per l'operazione ai sensi dell'art. 73.2 lett. f) del RDC;
- q) supporta l'AdG e la Direzione competente nell'implementazione sul sistema informativo del PR FESR (Bandi e Servizi);
- r) effettua le verifiche funzionali alla selezione dei beneficiari in coerenza con i criteri approvati dal Comitato di Sorveglianza e riportati nei dispositivi attuativi in conformità con i requisiti regolamentari, tra cui quello previsto all'art. 73.2 lett. d) del RDC;
- s) approva le operazioni selezionate, adempiendo agli oneri di pubblicazione e dandone comunicazione all'AdG e alla Direzioni competenti che, a loro volta, provvedono per quanto di competenza alla pubblicazione nelle forme di cui all'art. 49 comma 3 del RDC.

In relazione all'attività di gestione, erogazione e controlli l'OI:

- t) per ciascuna operazione riceve, verifica e convalida, attraverso il sistema informativo del PR FESR, le domande di pagamento dei beneficiari e svolge tutti gli adempimenti di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute;
- u) approva le domande di pagamento dei beneficiari ed eventuali rideterminazioni delle agevolazioni ad essi concesse, adempiendo agli oneri di pubblicazione e dandone comunicazione all'AdG e alla Direzioni competenti che, a loro volta, provvedono per quanto di competenza alla pubblicazione nelle forme di cui all'art. 49 comma 3 del RDC;
- v) provvede alla liquidazione dell'agevolazione ai beneficiari, entro il termine di 80 giorni data della presentazione della domanda di pagamento da parte dei beneficiari a norma dell'articolo 74 comma 1 lettera b) del RDC, fermo restando che il termine può essere interrotto se le informazioni presentate dal beneficiario non consentono di stabilire se l'importo è dovuto e fermo restando quanto potrà essere specificamente previsto in relazione alle singole misure;
- w) assicura la conservazione ed archiviazione dei documenti contabili e della documentazione di supporto coerentemente con la pista di controllo contenuta nel proprio Si.Ge.Co., ovvero, in mancanza del proprio, nel Si.Ge.Co. del PR FESR;
- x) effettua, i controlli di primo livello delle operazioni comprensivi di controlli in loco a campione, a seguito dell'estrazione delle operazioni effettuata dall'AdG sulla base della metodologia di campionamento adottata per il PR FESR 2021-2027, finalizzate ad accertare che i prodotti e servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al PR FESR e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, nonché che i beneficiari abbiano un sistema di contabilità separata o una codificazione adeguata a tutte le transazioni relative a ciascuna operazione;
- y) comunica all'AdG le irregolarità, le frodi o le sospette frodi riscontrate a seguito delle verifiche di propria competenza e adotta le misure correttive necessarie, nel rispetto delle procedure concordate con l'AdG;
- z) supporta l'AdG nella predisposizione della documentazione e delle informazioni necessarie in caso di controllo effettuato dall'Autorità di Audit.

Art. 6. Risorse finanziarie

In conformità agli artt. 2 e 5, le specifiche attività da svolgersi in relazione alle funzioni delegate all'OI in relazione a ciascuna misura ed i relativi costi saranno definiti nei singoli incarichi in coerenza con la presente Convenzione, con la

Convenzione Quadro tempo per tempo vigente e con quanto previsto dalla regolamentazione comunitaria sui Fondi SIE.

I costi sostenuti dall'OI per gli incarichi attribuiti troveranno copertura tramite una delle seguenti fonti di finanziamento oppure una combinazione delle stesse:

- a) le risorse finanziarie dell'Asse Assistenza Tecnica del PR FESR nel limite del 3,5% sulla dotazione complessiva delle misure affidate;
- b) il contributo di funzionamento secondo quanto previsto all'articolo 10 della Convenzione Quadro.

Art. 7. Circuito finanziario

L'AdG trasferisce all'OI le risorse finanziarie tramite una o più tranches, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun incarico, e da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'OI.

L'OI svolgerà le attività di gestione amministrativa e contabile nonché quella di gestione della liquidità delle risorse finanziarie trasferite in conformità alla Convenzione Quadro tempo per tempo vigente..

Gli eventuali interessi attivi imputabili alle risorse finanziarie del PR FESR in gestione presso l'OI potranno essere da questo utilizzati per coprire le spese, compresi gli oneri e le commissioni derivanti dalla gestione conto, da tributi di ogni genere, presenti e futuri, afferenti alle operazioni effettuate a valere sulle risorse finanziarie trasferite, coerentemente con quanto disposto dall'art. 7 della Convenzione Quadro attualmente in vigore. In assenza di tali interessi attivi, l'AdG dovrà prevedere una copertura dei predetti oneri.

Le eventuali giacenze in termini di risorse finanziarie non utilizzate al termine del periodo di ammissibilità del PR FESR 2021-2027 verranno messe a disposizione della tesoreria regionale sui capitoli del bilancio indicati dall'AdG.

Art. 8 - Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del PR FESR 2021-2027 ai sensi dell'art. 105 e ss. del RDC, l'OI dovrà trasmettere entro i termini concordati con l'AdG, tramite il sistema informativo, i dati e la documentazione necessaria a verificare l'avvenuta esecuzione delle verifiche amministrative e in loco, laddove previste dai relativi incarichi, nel rispetto dei target di spesa definiti sulla base di un cronoprogramma delle attività di esecuzione e chiusura dei controlli.

In caso di disimpegno del PR FESR 2021-2027, l'AdG potrà ridurre la dotazione finanziaria assegnata all'OI in misura corrispondente alla quota di spesa non

controllata o verificata in tempi non compatibili con le previsioni di certificazione della spesa alla Commissione europea.

Art. 9 - Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata contestata e/o accertata con apposito provvedimento, in riferimento alle singole operazioni di selezione, prima o dopo l'erogazione dell'agevolazione pubblica versata ai beneficiari, dovrà essere immediatamente comunicata all'AdG al fine di consentirle le connesse rettifiche finanziarie ai sensi dell'art. 103 del RDC e gli importi indebitamenti corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con quanto previsto dalla normativa di riferimento.

L'OI è responsabile del recupero in via stragiudiziale delle somme indebitamente corrisposte laddove siano state affidate le attività di gestione della misura in forza del relativo incarico in coerenza con l'articolo "Rendicontazione Gestione Fondi" della Convenzione Quadro sopra richiamata.

L'OI risponde del corretto espletamento di tali attività conformemente a quanto previsto dall'articolo sulla "Responsabilità e manleva" della Convenzione Quadro tempo per tempo vigente.

Laddove affidatario delle attività di gestione, l'OI è obbligato a fornire all'AdG periodicamente e ove richiesto dalla stessa AdG, ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili dando conto, se richiesto, delle azioni allo scopo intraprese

Art. 10 Obblighi in materia di protezione dei dati personale

Il trattamento di dati personali, ai sensi della vigente normativa sarà regolato, in relazione ad ogni singola misura, dai relativi incarichi che verranno sottoscritti in conformità alla presente Convenzione, nel rispetto dei principi di liceità, proporzionalità, necessità e indispensabilità.

Art. 11 Poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi e inadempienze

I poteri sostitutivi dell'AdG potranno essere esercitati in caso di inadempimento dell'OI rispetto agli obblighi, agli adempimenti ed ai doveri di cui alla presente Convenzione

In caso di gravi ed ingiustificate inadempienze dell'OI o per sopravvenute, imprevedibili e motivate esigenze di pubblico interesse, l'AdG potrà con proprio provvedimento, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Art. 12. Conflitti di interesse

L'Ol si impegna a garantire che nello svolgimento delle attività ad esso affidate in conformità alla presente Convenzione, sia assicurata l'insussistenza di conflitti di interesse tra i potenziali beneficiari ed il proprio personale incarico nell'ambito delle singole misure. A tal fine, assicura la segregazione dei ruoli attraverso il proprio Si.Ge.Co. e garantisce accesso a tutte le informazioni necessarie alle verifiche periodiche disposte dall'AdG, dall'Autorità di Audit o da altre Autorità competenti.

Art. 13 Modifiche e durata della Convenzione

La presente Convenzione è efficace fino al compimento delle attività in essa previste ed in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 del RDC).

L'Ol si impegna comunque a garantire, per quanto di propria competenza, anche oltre tale data, i necessari adempimenti relativi alle attività di chiusura della programmazione fino all'esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027.

Eventuali modifiche e/o integrazioni della presente Convenzione potranno essere approvate dalle parti con atto scritto a firma congiunta.

Art. 14 Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in sede di esecuzione o di interpretazione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Milano.

Regione Lombardia
Autorità di Gestione del PR FESR
Dario Sciunnach

Finlombarda S.p.A.
Direttore Generale
Giovanni Rallo

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente dalle Parti, ex art. 24 D.lgs. 82/2005 e s.m.i.